GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — SABATO 20 DICEMBRE — NUM. 299

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7315** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È nominata una Commissione con l'incarico di studiare quali modificazioni sia opportuno di fare alla legge elettorale politica del 24 settembre 1882, n. 999, (serie 3ª);

Art. 2.

La Commissione è presieduta dal Comm. Prof. Michele Coppino, Deputato al Parlamento, ed è composta dai signori:

Comm. Prof. Francesco Brioschi, Senatore del Regno;

Comm. Vincenzo Errante, Senatore del Regno;

Comm. Dott. Fedele Lampertico, Senatore del Regno;

Marchese Antonio Di Rudinì Starrabba, Deputato al Parlamento;

Comm. Avv. Teodorico Bonacci, Deputato al Parlamento;

Comm. Avv. Nicolò Gallo, Deputato al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1890.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Relazione a S. M. il Re, *del Ministro del Tesoro nell'udienza del 4 dicembre 1890, sul decreto di prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di lire 50,000 per procedere all'indemaniamento dei beni delle confraternite di Roma.*

SIRE,

L'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, riguardante i provvedimenti per Roma, stabilisce che il Demanio proceda alla presa di possesso ed all'amministrazione dei beni delle confraternite e congreghe romane, le cui rendite devono essere adibite a sopperire alle spese di beneficenza, oggi sostenute dal comune di Roma.

Col disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso si propongono i debiti stanziamenti per la destinazione delle rendite suddette alla Congregazione di Carità in Roma, incaricata della loro erogazione, nonchè per le eventuali anticipazioni da farsi dal Tesoro alla Congregazione stessa in conto delle mentovate rendite.

Intanto, occorrendo aver disponibili i fondi necessari per procedere alle operazioni di presa di possesso e di amministrazione dei beni in parola, le quali devono essere iniziate senza ritardi, e non esistendo in bilancio alcuna somma per far fronte alle relative spese, il Consiglio dei Ministri ravvisò l'opportunità di fare all'uopo ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste, prelevando dal medesimo la somma di L. 50,000, per inscriverla nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze pel 1890-91 ad un nuovo capitolo col N. 170 *bis* e colla denominazione: « Spese d'indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980. »

A tale effetto il riferente si onora di sottoporre all'approvazione della M. V. l'unito schema di decreto, col quale viene autorizzata la prelevazione suddetta.

Il Numero **7304** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 3,000,000 nello stato di previsione della

spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1,016,556, rimane disponibile la somma di L. 1,983,444;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 102 *dello stato* di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 170 *bis*, e colla denominazione: « Spese d'indemaniamento e di amministrazione dei beni delle Confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Relazione a S. M. il Re, *nell'udienza del 4 dicembre 1890, sulla prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di lire 37,400 da portarsi in aumento al capitolo n. 89 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.*

SIRE,

Le modificazioni ultimamente introdotte nei servizi dipendenti dal Ministero della Marina, nonchè il bisogno di rinnovare parecchi stampati relativi ai medesimi, per meglio regolarne lo svolgimento, furono causa di una considerevole maggiore spesa a carico del capitolo n. 89 — « Economato generale. Fornitura di carta, stampe ed altri oggetti di cancelleria, Ministero della Marina, Amministrazione centrale e provinciale » inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di maniera che lo stanziamento di questo capitolo per l'esercizio finanziario in corso risulta già insufficiente a soddisfare agli impegni assunti sul medesimo, e non offre quindi alcun margine per gli ulteriori bisogni del servizio.

Il Consiglio dei Ministri, riconosciuto perciò indispensabile ed urgente portare un aumento di lire 37,400, al suindicato capitolo numero 89, deliberò di provvedere all'emergenza mediante un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, valendosi della facoltà concessa per simili circostanze dall'art. 38 del testo unico di legge per la contabilità generale dello Stato.

In coerenza pertanto a tale deliberazione mi onoro sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto autorizzante la prelevazione medesima.

Il Numero **7805** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1,066,556, rimane disponibile la somma di L. 1,933,444;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *Spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, è autorizzata una 14ª prelevazione nella somma di lire trentasettemilaquattrocento (L. 37,400), da portarsi in aumento al capitolo n. 89 « Economato generale — Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria — Ministero della Marina — Amministrazione centrale e provinciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto: *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMMXX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla assemblea generale dei soci della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno nella adunanza del giorno 7 aprile 1890, e dal Consiglio di amministrazione della Cassa predetta nelle adunanze dei giorni 16 maggio e 10 ottobre 1890, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, composto di quarantasette articoli e di cinque disposizioni transitorie, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, con la modificazione di cui nell'articolo seguente.

Art. 2.

Al capoverso dell'articolo 39 che incomincia con le parole « Le anticipazioni sopra deposito di titoli » dopo le parole « del valore commerciale dei titoli stessi », sono aggiunte le seguenti: « purchè esso non sia superiore al valore nominale dei medesimi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1890.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

STATUTO ORGANICO
della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno

CAPO I.

1. La Cassa di risparmio di Ascoli Piceno è un Istituto di previdenza riconosciuto come Corpo morale e gode dei diritti civili a tenore delle vigenti leggi e del suo statuto.

2. Essa conserva lo scopo di pubblica utilità a norma ed in adempimento delle deliberazioni dei soci che la compongono o di quelli che l'amministrano e perciò è distinta dalle Opere pie e non soggetta nella gestione economica e finanziaria alla osservanza delle leggi che regolano le Opere pie (legge 20 novembre 1850 e simili).

3. Il fondo sociale della Cassa di risparmio viene costituito:

a) dal valore delle attuali 600 azioni già ridotte a L. 20 ciascuna e per l'importo complessivo di L. 12,000;

b) dal fondo di riserva formato cogli utili sopravanzati alle spese nel giro degli anni decorsi dalla prima istituzione della Cassa fino ad oggi e da quelli che si verificheranno in seguito.

4. Per appartenere alla Società bisogna essere possessore di 5 delle suddette azioni le quali potranno essere rimborsate in seguito a deliberazione dell'assemblea generale, quando il fondo di riserva di che sopra raggiunga e si mantenga eguale al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti dalla Cassa di risparmio per qualsiasi titolo.

5. Le azioni possedute dai soci risulteranno da un certificato al nome del socio e saranno iscritte ed intestate nei registri della Cassa di risparmio.

6. La qualità di socio è personale ed intrasmissibile.

Qualora avvenga la morte di un socio senza aver disposto a favore della Società delle azioni che possedeva si rimborseranno gli eredi del socio, che in rimpiazzo verrà eletto a scrutinio segreto dall'intiera Società.

7. I possessori di azioni della Cassa di risparmio ne costituiscono la Società.

Essi si riuniscono in generale adunanza presieduta dal presidente del Consiglio amministrativo, deliberano le massime fondamentali e le discipline che reggono l'andamento e gli uffizi della Cassa di risparmio; nominano e rimuovono le persone che compongono il detto Consiglio, deliberano sui rendiconti e sui bilanci che saranno antecedentemente verificati dai censori, e risolvono su tutte le cose che verranno loro presentate dal Consiglio amministrativo o saranno proposte dai soci azionisti.

Queste adunanze saranno ordinarie e straordinarie, le prime avranno luogo una volta all'anno dopo verificati e chiusi i conti dell'azienda sino al 31 dicembre nè potranno essere protratte oltre il 31 marzo dell'anno successivo; le seconde avranno luogo tutte le volte che saranno convocate dal presidente del Consiglio amministrativo o da un invito collettivo firmato almeno da 30 soci azionisti.

Nelle adunanze generali ogni socio azionista avrà un solo voto qualunque sia il numero delle azioni di cui si trovasse possessore.

Le deliberazioni della Società sono determinate dalla pluralità dei voti e sono valide se v'intervenga un terzo dei possessori delle azioni che si trovano intestate nei registri della Cassa di risparmio.

Le intestazioni saranno desunte al 31 dicembre per le adunanze ordinarie e per le straordinarie all'ultimo del mese che ne precede la convocazione.

Quindici giorni prima di quello stabilito per le adunanze generali, sarà affisso nei soliti luoghi della città ed inserito nel giornale uffiziale della provincia un apposito avviso che ne determini il giorno e l'ora.

8. L'amministrazione della Cassa di risparmio è affidata ad un Consiglio d'amministrativo eletto nelle adunanze generali dei soci azionisti. Esso è composto d'un presidente, di un vice presidente di 6 consiglieri e di due censori.

9. Questo Consiglio amministra gratuitamente e si fa coadiuvare nella propria gestione da alcuni impiegati da esso nominati e da lui amovibili che firmeranno l'uffizio della cassa. Un regolamento approvato dal Consiglio amministrativo determinerà l'onorario, gli obblighi e le attribuzioni degli impiegati.

10. La durata in carica del Consiglio amministrativo è di 3 anni per il presidente e vice presidente e di 6 anni per i consiglieri e di un anno per i censori. Tre dei consiglieri però nella prima nomina cessano dopo tre anni estratti a sorte. Tutti i membri del Consiglio sono rieleggibili.

11. Il Consiglio d'amministrazione dovrà adunarsi ordinariamente una volta al mese e straordinariamente tutte le volte che sarà convocato dal presidente. A tutte le adunanze quantunque non abbiano voto, possono assistere i censori i quali perciò avranno notizia del giorno fissato per le adunanze ordinarie e per le straordinarie. Essi avranno anche il diritto di fare inscrivere le loro osservazioni nel verbale.

12. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione è necessario almeno la presenza della metà dei membri che lo compongono non calcolando i censori.

13. Affine di provvedere al regolare andamento delle cose sociali se per difetto non si potesse deliberare tanto nelle adunanze generali dei soci azionisti quanto in quelle del Consiglio d'amministrazione, si procederà ad una seconda convocazione nella quale saranno valide le deliberazioni, qualunque sia il numero degli intervenuti purchè nell'invito in iscritto sia fatta esplicita dichiarazione che trattasi di 2ª convocazione e sia rammentato il disposto del presente articolo.

CAPO II.

Del Consiglio d'amministrazione.

14. Il presidente ed in sua assenza od impedimento gli altri membri del Consiglio amministrativo nell'ordine seguente, cioè: vice presidente, consiglieri e questi per ordine di anzianità di nomina ed in caso di parità per maggior numero di voti presiedono le adunanze generali degli azionisti e del Consiglio amministrativo, curano l'adempimento di quanto viene deliberato dalle medesime; hanno la rappresentanza giuridica della società e dell'amministrazione e di tutto l'andamento della medesima. Essi hanno sorveglianza degli uffici e della spedizione di tutti gli affari giusta il regolamento interno.

15. Il Consiglio amministrativo eleggerà fra i 6 consiglieri un segretario il quale durerà in carico un anno e curerà l'esatta compilazione dei verbali, terrà nota di tutte le deliberazioni della società e del Consiglio amministrativo, avrà la sorveglianza della corrispondenza dell'ufficio delle registrazione e dei protocolli allo scopo specialmente che tutte le domande di rinvestimento e di sconto siano rigorosamente registrate in ordine cronologico. Esso dovrà verificare e firmare l'ordine del giorno contenente le materie da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio amministrativo e dell'intera società.

16. I censori dovranno nelle adunanze generali della Società presentare un loro rapporto sull'andamento dell'uffizio considerando specialmente gli affari che si fanno dal Consiglio amministrativo, la diligenza e la puntualità dei membri che lo compongono, l'esattezza degli impiegati, la validità delle firme delle cambiali che si scontano a tutto quello finalmente che sembrerà loro conveniente di osservare.

Essi verificheranno eziandio i rendiconti ed i bilanci che si presenteranno alla Società, ed hanno perciò il diritto di assistere a tutte le sedute del Consiglio amministrativo, di aver conoscenza di tutte le operazioni che si compiono, di visitare e vedere a loro talento i libri ed i registri, e quanto sarà da loro richiesto.

Nel caso, certo non probabile, ma pure da prevedersi che avvenissero irregolarità o mancanze, che il Consiglio non volesse o non po-

tesso immediatamente correggere, i censori ne faranno rapporto alla Autorità superiore governativa o ne faranno consapevoli i soci azionisti che non sono in carica per promuovere i necessari provvedimenti.

17. Al Consiglio amministrativo incombono le responsabilità stabilite dalla legge 15 luglio 1888 ed i consiglieri esercitano a turno la sorveglianza su tutto l'andamento dell'ufficio.

Eseguita la verifica di tutti i valori esistenti in Cassa e chiusa questa colla chiave del cassiere, uno dei consiglieri riceverà un'altra chiave per chiudere anch'esso la medesima cassa e la conserverà presso di sè durante tutto il tempo che verrà stabilito per ciascun turno.

Si troverà presente tutte le volte che dovrà aprirsi e chiudersi la cassa e consegnerà la sua chiave ad altro consigliere di turno dopo fatta un'altra verifica di cassa.

18. Tutti i Membri del Consiglio amministrativo esclusi i censori rendono il voto nelle sedute ordinarie e straordinarie, nelle quali verrà deliberato tutto quello che riguarda l'andamento e l'amministrazione della Cassa di risparmio, essendo irregolare, nullo e di nessun valore tutto quanto si facesse senza analoga e formale deliberazione del Consiglio.

Le deliberazioni saranno determinate dalla pluralità dei voti degli intervenuti. Nell'apprezzamento delle firme delle cambiali ammesse allo sconto o delle domande d'interessi colla Cassa ed in generale nelle proposte che riguardano persone, la votazione deve essere segreta.

CAPO III.

Depositi e rimborsi.

19. Il minimo importo per ogni deposito presso la Cassa di risparmio è di centesimi 50 ed il massimo è di lire 250, esclusa ogni frazione.

Il massimo limite può essere modificato a norma delle circostanze.

20. Il frutto da accordarsi alle somme depositate sarà determinato dal Consiglio amministrativo dandone, nei casi di cambiamenti, avviso preventivo al pubblico. La decorrenza dei frutti si regolerà al 10, 20 e 30 di ciascun mese.

21. All'atto del primo versamento viene rilasciato al depositante un libretto nel quale si registrano sotto la rispettiva data il primo ed i successivi depositi e rimborsi che costituiscono col computo degli interessi il conto corrente del credito dei depositanti.

22. I rimborsi vengono fatti in tutto o in parte di conformità alla domanda. Se l'importo della richiesta non oltrepassa lire 25 il rimborso si eseguisce immediatamente. Per le somme eccedenti qualunque ne sia la misura, è necessaria la disdetta o premunizione di 15 giorni della quale viene fatta annotazione nel libretto.

La premunizione non è necessaria per esigere l'importo dei frutti calcolati al 31 dicembre di ogni anno, quindi essi vengono chiesti ed esatti entro il mese di gennaio immediatamente successivo.

23. Gl'interessi che si corrispondono sui depositi versati alla Cassa di risparmio principiano rispettivamente a decorrere dal giorno 10, 20, 30, di ogni mese. Le somme quindi che si versano all'istituto incominciano a fruttare dal 1° giorno della decade susseguente a quella in cui ha luogo il deposito.

Al 31 dicembre di ogni anno si liquidano gli interessi sui depositi a risparmio. Gli interessi non ritirati sono capitalizzati. Gli interessi sui depositi a risparmio si liquidano nel corso dell'anno solo quando il deposito venga estinto.

24. Nei casi di rimborso del credito, sia questo totale o parziale, i rispettivi interessi cessano coll'ultimo giorno della decade che precede il pagamento, quando si tratta di somme d'immediato rimborso. Che se per ragione dell'importo da restituirsi si esige la premunizione di cui all'art. 22, in allora la decorrenza degli interessi cessa coll'ultimo giorno della decade che precede la scadenza della premunizione.

Da questo giorno in avanti le somme disdettate e non riscosse rimangono presso la Cassa di risparmio a titolo di deposito infruttifero.

25. La contabilità della Cassa di risparmio è tenuta col calcolo della lira italiana portata dal R. decreto 20 novembre 1859 e gl'introiti e pagamenti che si eseguiscono presso la stessa Cassa hanno luogo in moneta di oro, d'argento o in altra moneta e valori legali.

26. In corrispondenza di ogni libretto di credito viene aperto presso l'Istituto un apposito conto nei registri destinati a tenere in evidenza le partite coi singoli depositanti.

In questi registri s'inscrivono sotto la data e numero rispettivo di entrata e d'uscita gl'introiti e gl'interessi a favore dei depositanti nonchè i rimborsi che vengono eseguiti.

27. E' riservato al Consiglio amministrativo di stabilire per la Cassa di risparmio i giorni destinati per riavere i depositi, e quelli per eseguire i rimborsi e così pure d'introdurre in proposito quei cambiamenti che si credessero opportuni, dando di ciò notizia al pubblico.

28. Al Consiglio stesso compete la facoltà di adottare in circostanze eccezionali tutti quei provvedimenti che si credessero necessari per la tutela dell'Istituto. Tali provvedimenti si recano a comune notizia nei modi di pratica e s'intendono obbligatori per tutti gl'interessati.

29. La pubblicazione di cui agli articoli 19, 20, 27 e 28 come pure di ogni altra disposizione di qualsiasi natura che il Consiglio trovasse di notificare nell'interesse dei depositanti, si fa coll'affissione di analogo avviso nel locale dell'ufficio della Cassa di risparmio e nei luoghi soliti della città e comuni del circondario nonchè coll'inserzione di esso nel giornale ufficiale di Ascoli Piceno. Esaurite queste pratiche, la promulgazione si ha per regolare, completa ed operativa per ogni conseguente effetto a senso dell'articolo precedente.

CAPO IV.

Libretti di credito.

30. La Cassa di risparmio rilascia libretti nominativi, al portatore e nominativi pagabili al portatore ed ha facoltà di accettare vincoli e condizioni sui libretti nominativi. I libretti che si rilasciano dalla Cassa di risparmio portano la firma del presidente o di chi ne fa le veci, di due membri e del segretario del Consiglio amministrativo. Essi sono muniti del timbro dell'Istituto ad inchiostro ed a secco e di un estratto del presente statuto.

All'atto del primo versamento il depositante paga il costo del libretto in cent. 10.

31. I libretti della Cassa di risparmio nominativi e quelli nominativi pagabili al portatore si scrivono a nome del depositante o a quello di qualunque altro che venga da lui indicato e sotto lo stesso nome s'intitola pure la relativa partita nei registri dell'Istituto. Essi portano inoltre un numero progressivo e corrispondente a quello sotto il quale sono allibrati sui registri.

I libretti al portatore sono controdistinti dal solo numero progressivo e da un nome.

32. Sul libretto si nota, sotto la data rispettiva, ogni singolo versamento e rimborso, ponendovi a fronte il numero del relativo articolo del giornale di cassa. Ogni versamento o rimborso viene contrasegnato nel libretto da un membro del Consiglio amministrativo.

33. Non si fa luogo ad ulteriori depositi o rimborsi per quei libretti nei quali emergono irregolarità od alterazioni e per i quali è pendente o compiuto il giudizio di ammortizzazione.

34. I libretti attualmente in corso conservano piena efficacia anche dopo l'attuazione del presente statuto sino alla loro naturale estinzione nei modi di pratica. E' libero però ai possessori di cambiarli col pagamento del costo in libretti successivi che portino in fronte l'estratto dello statuto. A quei depositanti che non volessero effettuare questo cambio si distribuirà gratuitamente dietro richiesta un esemplare a stampa dell'estratto sopraccennato.

CAPO V.

Dell'ammortizzazione dei libretti.

35. In caso di smarrimento di un libretto della Cassa di risparmio, il proprietario dovrà darne denunzia alla Cassa indicandone pos-

ibilmente l'intestazione, il numero d'ordine, la somma di credito ed in generale ogni estremo che valga a stabilirne l'identità. La Cassa di risparmio appena ricevuta la diffida la rende di pubblica ragione mediante l'affissione di analogo avviso nei soliti luoghi della città ed inserzione nel giornale uffiziale della provincia, da farsi almeno due volte coll'intervallo di otto giorni dalla prima alla seconda pubblicazione, diffidando il pubblico che scorso un termine di un mese dall'ultima pubblicazione senza che siano sorte opposizioni, la Cassa rilascierà un nuovo libretto previo pagamento, bene inteso, colla spesa di pubblicazione e del libretto stesso. Che se qualcuno avesse a fare opposizione, questa sarà promossa da chi possiede il libretto e pretende avere la proprietà con regolare atto di citazione avanti le autorità civili di Ascoli Piceno competenti per ragione di valore contro l'individuo che fece fare la diffida. Questa citazione sarà portata a notizia della Cassa di risparmio, la quale ne prenderà nota in margine al mastro dei libretti e non pagherà ad alcuno l'ammontare del libretto controverso finchè non le venga esibita la sentenza passata in autorità di cosa giudicata, che decida sull'opposizione o finchè le parti contendenti non si siano messe di accordo.

L'avviso di perdita del libretto e l'opposizione al rimborso non sono ammessi che quando siano dati per mano d'usciere o mediante lettera di cui la Cassa abbia rilasciata ricevuta, o mediante dichiarazione in apposito registro a madre o figlia firmato dal reclamante o se questi sia illetterato da due persone che attestino dell'avviso o della opposizione.

CAPO VI.

Rendiconti.

36. I conti dell'Istituto vengono chiusi al 31 dicembre di ciascun anno e sarà redatto il relativo bilancio che dovrà essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci nel primo trimestre dell'anno successivo e trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio entro un mese dall'approvazione.

Al prefato Ministero dovranno pure trasmettersi le situazioni semestrali dei conti a tenore di legge.

37. I rendiconti dell'Istituto saranno diramati ai singoli soci e resi di pubblica ragione coll'affissione nei luoghi ordinari della città.

CAPO VII.

Della distribuzione degli utili.

38. Gli avanzi che si ritraggono dall'impiego fruttifero dei capitali, dedotte le spese d'amministrazione, un fondo di riserva, gl'interessi dovuti ai depositanti, potranno per un decimo essere erogati dal Consiglio d'amministrazione in opere di pubblica beneficenza o in opere di pubblica utilità.

Pel resto formeranno la massa di rispetto prescritta dall'articolo 17 della legge, formata la quale potrà essere erogata per opere di pubblica beneficenza e di pubblica utilità giusta la natura dell'Istituto, anche una porzione maggiore del detto decimo.

CAPO VIII.

Modo d'impiego delle somme versate nella Cassa di Risparmio ed operazioni della stessa.

39. La Cassa di Risparmio potrà impiegare nei modi seguenti i capitali da essa amministrati:

1. Sovvenzioni su cambiali con almeno tre firme o con due firme ed altra garanzia.
2. Sconti di effetti commerciali con tre firme.
3. Mutui e conti correnti ipotecari.
4. Mutui chirografari a corpi morali.
5. Conti correnti ipotecari e conti correnti garantiti con atti privati.
6. Acquisto:

di buoni del tesoro o valori dello Stato o da esso garantiti o direttamente o indirettamente;

di cartelle fondiarie ed agrarie;

di obbligazioni di prestiti comunali o provinciali;

di azioni di società cooperative, di consumo e di produzione aventi sede ed esercizio nella provincia di Ascoli Piceno, purchè il loro ammontare non superi un ventesimo delle attività dell'Istituto.

7. Anticipazioni sopra titoli di credito verso la Cassa stessa.
8. Acquisto di crediti liquidi verso lo Stato, corpi morali e privati, questi ultimi garantiti da ipoteca.
9. Depositi a scadenza od a conto corrente presso altri istituti o presso la Cassa di Depositi e Prestiti.
10. Operazioni di credito agrario a termine delle leggi speciali a tale forma di credito.
11. Concorso nelle associazioni costituite per raggiungere fini utili alla città o provincia, anche indipendentemente dalla forma di azione.

Gl'impieghi in mutui ipotecari o conti correnti ipotecari non potranno mai superare il 30 0[0 delle attività amministrate.

Gl'impieghi in mutui chirografari ai corpi morali non potranno mai superare il 15 0[0 delle attività medesime.

Le anticipazioni sopra depositi di titoli saranno fatte nella misura del 4[5 del valore commerciale dei titoli stessi ed avranno la durata di 6 mesi, ma potranno essere rinnovate per altri 6 mesi.

Qualora i titoli dati in pegno andassero soggetti ad una diminuzione di valore non inferiore al 10 0[0 chi ha ricevuta la sovvenzione dovrà rimborsare parte della sovvenzione avuta o fornire un supplemento di garanzia per reintegrare quella già data.

40. La Cassa di Risparmio fa inoltre le seguenti operazioni:

1° Accetta rappresentanze d'Istituti di Credito;

2° Riceve in custodia titoli e valori;

3° Eseguisce qualunque riscossione e pagamento per conto di terzi.

41. Sarà sempre in facoltà del Consiglio di Amministrazione di alienare i valori acquistati, prendere su di essi anticipazioni e contrarre ogni operazione passiva occorrente all'esercizio dell'istituto.

CAPO IX.

Modificazioni allo statuto e liquidazione della Cassa.

42. Se nella pratica applicazione del presente statuto venisse a riconoscersi la necessità di riforme il Consiglio amministrativo ne farà la proposta all'assemblea generale la quale delibererà in conformità degli articoli 6 e 13.

43. In caso di liquidazione della Cassa che non potrà aver luogo che per forza maggiore e nei casi previsti dalla legge 15 luglio 1888, restituiti i depositi, pagati gli interessi e rimborsate per intiero le azioni, il residuo sarà erogato come è disposto dall'art. 38.

CAPO X.

Regolamenti di amministrazione interna.

44. Un regolamento apposito approvato dalla Società stabilisce l'economia interna dell'Istituto le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, la gerarchia e le incombenze dei singoli impiegati e determina tutto ciò che concerne la trattazione degli affari e della disciplina dei rami di servizio rispettivo dei vari uffici per garantire la regolarità e l'esatezza di tutte le operazioni.

Vi sarà un cassiere stipendiato il quale avrà l'obbligo di prestare la cauzione che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

I titoli, i valori ed il numerario dell'Istituto saranno conservati in due casse, l'una principale chiusa con tre e l'altra secondaria chiusa con due chiavi.

Nella prima saranno custoditi i titoli, i valori ed il numerario esuberante; nell'altra sarà tenuta una piccola scorta dei contanti per far fronte alle operazioni della giornata.

Le chiavi della cassa principale saranno tenute una dal cassiere, una altra dal presidente e la terza dal consigliere di turno.

Quelle della secondaria saranno conservate l'una dal cassiere e la altra dal direttore dell'Istituto o da un membro del Consiglio di Amministrazione che ne faccia le veci.

CAPO XI.

Dell'apertura delle Casse filiali di Risparmio in questa provincia.

45. La società degli azionisti riunita in Assemblea generale deli-

bera sulla convenienza e sulla opportunità di aprire Casse di Risparmio filiali nei comuni di questa provincia.

45. La stessa Società si riserva il diritto di sospendere e chiudere quelle Casse filiali che non presentassero più elementi bastevoli di attività per funzionare nel loro esercizio.

47. Per l'apertura, per la chiusura e per l'esercizio delle Casse filiali di risparmio si osserveranno le norme del regolamento interno che sarà compilato in conformità del presente statuto.

CAPO XII.

Disposizioni transitorie.

I. Sono riconosciuti come soci azionisti della Cassa di risparmio tutte le persone attualmente viventi e che risultano possedere delle azioni, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

II. Gli eredi dei soci defunti, a tutta la data del decreto di approvazione delle presenti modificazioni, dovranno entro il termine perentorio di mesi 3 dalla stessa approvazione dichiarare chi fra di loro deve essere riconosciuto socio, o scorso inutilmente detto termine si riterrà avere essi rinunciato alla qualità di socio, e si renderà rispettivamente applicabile il disposto degli articoli 6 dello statuto e V delle disposizioni transitorie.

III. Alle azioni possedute da enti morali, sarà senz'altro applicato il disposto dei detti articoli 6 e V.

IV. Finchè le 600 azioni non saranno ripartite fra 120 soci alla ragione di 5 per ognuno, ed in ogni caso non più tardi del termine prefisso dall'art. 31 n. 4 della legge 15 luglio 1888, ne sarà permessa la cessione ed acquisto, sia fra gli attuali componenti la Società, sia la cessione agli estranei.

Trattandosi però di cessione ad estranei, questa non sarà valida ed efficace se non sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione.

V. In caso di morte di qualche azionista, il quale non possedeva le 5 azioni prescritte dall'art. 4, la restituzione agli eredi di lui non avrà luogo che quando per morte di altri azionisti siansi formate e riunite le dette 5 azioni e sia avvenuto il versamento del capitale corrispondente per parte del socio eletto in sostituzione.

11 ottobre 1890.

Visto per copia conforme all'originale

Pel presidente
M. POMPONI.

Visto d'ordine di S. M. il Re
Il ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
MICELI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la relazione fatta dal Prefetto di Lecce circa l'andamento amministrativo della Congregazione di Carità di Nardò e specialmente in ordine al continuato ritardo nella trattazione della lite vertente per rivendicazione di proprietà disposte a favore dei poveri;

Visto il voto emesso dalla Giunta provinciale amministrativa di Lecce in seduta del 25 agosto 1890;

Vista la legge 3 agosto 1862;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Nardò (Lecce) è sciolta, e ne è affidata la temporanea gestione ad un R. delegato straordinario che sarà nominato dal Prefetto della provincia di Lecce.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1890.

UMBERTO

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3a);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bosa, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. cav. Andrea Cugia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3a);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Luigi Falconi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Firenze è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gloria nob. cav. avv. Gaspare, consigliere delegato nell'Amministrazione provinciale, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Avviso.

Il Ministero ha disposto che a cominciare dal viaggio del 22 corrente, nel ritorno il piroscafo della linea XXXIII parta da Messina il lunedì anzichè il martedì, per arrivare a Napoli il mercoledì, anticipando in tal modo di un giorno l'approdo nei singoli porti della linea suddetta.

Roma, addì 18 dicembre 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Distinta delle 148 Obbligazioni da L. 500 caduna della Ferrovia Maremmana create con Decreto del Governo della Toscana 8 marzo 1860 e Regi decreti 8 luglio detto anno, n. 4181, 10 febbraio 1861, n. 4653 e 19 febbraio 1862, n. 473, comprese nella 30ª estrazione che ha avuto luogo in Roma il 10 dicembre 1890.

231	265	1376	1705	1960	2538
3298	3753	3815	5563	6096	7107
7547	7571	7645	7777	7785	7820
7844	7869	8080	8129	8561	8702
9326	10712	11606	11865	11882	11951
12883	13245	15450	16633	17034	17680
19029	19445	19458	19784	20598	20621
21679	22217	23253	23353	26004	27771
28425	29180	29184	29486	29492	29744
31865	31952	31964	32863	33809	33862
34053	34380	35403	35650	35693	36718
36826	37361	37864	39146	39177	39664
40662	41180	41223	41422	41449	41515
41556	42271	45268	45901	47360	48622
48659	49056	49113	49731	49758	50464
50490	50736	50774	50891	54956	55105
55134	55386	55703	55731	56215	56553
57267	57705	58196	58481	59910	61857
62005	62834	63222	63412	64140	65070
65504	65546	66041	66317	66374	66715
66761	67340	68024	68128	70125	70301
70436	70867	71571	73169	74555	74869
76295	76416	76737	77999	78661	78738
79946	80407	82912	83343	83816	85408
87085	87118	87607	87804.		

Le suddette Obbligazioni cesseranno di fruttare a beneficio dei possessori con tutto dicembre corrente, ed il rimborso dei capitali rappresentati dalle medesime avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1891, mediante restituzione delle Obbligazioni corredate delle cedole non mature al pagamento, segnate coi numeri 59 a 90 dei semestri 1° luglio 1891 a 1° gennaio 1907 inclusive.

Roma, il 10 dicembre 1890.

Per il Direttore Generale
BERTOLOTTI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

V.° — *Per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti*
BORGIOTTI.

Distinta delle Obbligazioni della Ferrovia Genova-Voltri, il cui servizio fu assunto dallo Stato in forza della legge 28 agosto 1870 n. 5858, sorteggiate nell'estrazione seguita in Roma il 12 dicembre 1890.

N. 61 della 1ª emissione
autorizzata con R. decreto 18 febbraio 1856.
35ª Estrazione (in ordine progressivo).

46	48	115	167	224	317
367	372	373	411	469	500
530	536	557	614	644	647
689	745	777	830	867	878
883	917	955	1009	1027	1072
1151	1185	1190	1203	1324	1336
1484	1544	1609	1671	1675	1719
1734	1774	1782	1795	1820	1914
1924	1958	1971	1990	2050	2069
2098	2099	2163	2171	2194	2290
2361.					

N. 77 della 2ª emissione
autorizzata con R. decreto 19 gennaio 1857.
34ª Estrazione (in ordine progressivo)

19	56	69	81	93	167
213	268	283	284	326	337
342	413	434	474	544	592
621	631	710	715	722	798
911	1080	1086	1116	1195	1300
1327	1393	1419	1457	1492	1605
1616	1696	1751	1827	1865	1906
1911	1917	1943	1982	2021	2045
2055	2080	2092	2097	2133	2180
2283	2297	2373	2376	2455	2506
2507	2534	2585	2693	2722	2743
2756	2768	2837	2869	2897	2992
3003	3015	3134	3166	3184.	

Le suddette Obbligazioni cesseranno di fruttare a beneficio dei possessori col 31 dicembre 1890 e dal 1° gennaio 1891 avrà luogo il rimborso del corrispondente capitale mediante restituzione delle stesse Obbligazioni munite delle cedole (vaglia) non mature al pagamento, cioè, per la 1ª emissione quelle dal n. 71 al 100 delle scadenze 1° luglio 1891 al 1° gennaio 1906 e per la 2ª emissione quelle dal n. 69 al 100 delle scadenze 1° luglio 1891 al 1° gennaio 1907, avvertendo che le cedole della 1ª emissione portano l'indicazione della decorrenza del semestre e quelle della 2ª emissione la data della scadenza del semestre.

Roma, il 12 dicembre 1890.

Pel Direttore Generale
BERTOLOTTI.

Visto — *Per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti*
BORGIOTTI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 895891 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 1955, al nome di Pontio *Maurizio, Paolo*, Ortensia ed Elisa di Nicolò, minori, domiciliati a Parigi, posti sotto l'amministrazione del curatore speciale Artimini Artimino fu Bartolomeo, di Firenze, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pontio *Felice-Maurizio, Alfonso Renato-Bartolomeo*, Ortensia ed Elisa di Nicolò, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 dicembre 1890.

Il Direttore Generale
Novelli.

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: N. 810004 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 60 al nome di Meliga Antonio fu *Pietro* domiciliato in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Meliga Antonio fu *Secondo*........ ecc....... vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 dicembre 1890.

Il Direttore Generale
Novelli.

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 98454 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 50, al nome di Grivetto Pietro Giovanni, Giovanna *Marianna* e Francesca del fu Michele, minori, sotto la legale amministrazione della madre Cassulo Maria, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Grivetto Pietro, Giovanni, Giovanna, *Maria* e Francesca, minori, . . . ecc., ... veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 dicembre 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 19 dicembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì	758, 1
Umidità relativa a mezzodì. . . .	71
Vento a mezzodì	Nord debolissimo.
Cielo	1[4 coperto.
Termometro centigrado	Massimo 11°, 7,
	Minimo 2°, 5,

Pioggia in 24 ore: — —

Il minimo assoluto di ieri fu di 5°,6 ed avvenne alla mezzanotte.

Li 19 dicembre 1890.

Europa pressione elevatissima intorno Russia centrale, depressione Inghilterra. Mosca 780; Calais 742.

Italia 24 ore: barometro salito Nord centro; nevicate Nord; pioggia altrove; venti generalmente deboli, gelo, brina Nord.

Temperatura diminuita Italia inferiore.

Stamane cielo coperto, nebbioso Nord, nuvoloso altrove.

Venti deboli freschi quarto quadrante centro Sud, calma Nord; barometro 757 alto Tirreno, 756 costa ionica, 758 altrove.

Mare agitato Livorno, Civitavecchia, Palermo.

Probabilità: Venti deboli freschi giranti al ponente; cielo nuvoloso con qualche pioggia; temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 19 dicembre 1890

Presidenza del Presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 2.20.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

RIOLO, DE SIMONE e FALSONE giurano.

PRESIDENTE legge una lettera della Giunta municipale di Russi che ringrazia la Camera della splendida commemorazione fatta di Alfredo Baccarini.

Risultamento di votazioni di ieri.

PRESIDENTE comunica il risultamento delle votazioni di ballottaggio di ieri.

Furono eletti Commissari per la sorveglianza sulla amministrazione della Cassa depositi e prestiti, gli onorevoli:

Bianchi con voti 172
Arnalboldi » 151
Borgatta » 136

Furono eletti Commissari per l'esecuzione della legge sull'abolizione del corso forzoso, gli onorevoli:

Frola con voti 179
Vacchelli » 166
La Porta » 142
Franchetti » 123

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE annunzia che la Giunta delle elezioni ha convalidato le elezioni seguenti:

Vicenza I — Eletti: Brunialti, Cavalli, Panizza Giacomo, Mazzoni.
Teramo — Eletti: Patrizi, Costantini, De Riseis, Paolucci, Scarselli.
Chieti II — Eletti: Maranca Antinori, De Riseis Luigi.
Milano I — Eletti: Colombo, Ponti, Beltrami, Cavallotti, Mussi.
Forlì — Eletti: Fortis, Ferrari Luigi, Vendemini.

Comunica quindi che la Giunta per le elezioni facendo ciò che regolarmente doveva fare l'Assemblea dei Presidenti, ha proclamato di nuovo eletti i deputati Merzario, Prinetti, Giustini nel Collegio II di Como, e ne propone la convalidazione.

(La Camera approva).

Svolgimento di interpellanza del deputato Imbriani

IMBRIANI svolge una interpellanza al presidente del Consiglio circa la costituzionalità della procedura usata per eliminare dal Gabinetto il ministro delle finanze Seismit-Doda, e circa la improvvisa uscita dal Ministero del ministro del Tesoro, Giolitti.

La singolarità della procedura fece nascere le più strane supposizioni.

Si parlò di un banchetto ad Udine; e di questo potranno dare notizia i deputati Seismit-Doda e Solimbergo che vi erano presenti. Egli però non può credere che un ministro italiano subendo influenze o pressioni straniere abbia potuto prendere un provvedimento contro chi non aveva fatto che manifestare sentimenti italiani.

Ma egli può chiedere se si vive sotto un Governo di Gabinetto, ovvero sotto un Governo personale, nel quale la responsabilità dei singoli ministri sparisce assorbita dalla responsabilità del capo del Governo che si atteggerebbe a gran cancelliere.

Non crede che sia corretto durante le vacanze modificare il Gabinetto sostituendo un ministro ad un altro, e tanto meno destituire un ministro segretario di Stato senza deliberazione del Consiglio dei ministri, ma per la sola volontà del presidente del Consiglio.

Nè crede che l'atto possa giustificarsi con l'articolo 65 dello statuto, perchè i reggimenti costituzionali sono costituiti e regolati più che dalle Carte da un insieme di consuetudini che modificano le norme scritte e talora anche contrastano con esse.

E la consuetudine costituzionale è consacrata nel senso che la nomina e la sostituzione dei ministri deve conformarsi ai voti ed alle designazioni dell'Assemblea elettiva.

Reputa necessario quindi che quest'Assemblea intervenga contro i traviamenti del primo ministro ed anche contro l'acquiescenza degli altri membri del Gabinetto.

Passando alle dimissioni del ministro Giolitti, accolte il giorno innanzi l'apertura del Parlamento, trova il fatto irregolare, ritenendo che il ministro avrebbe dovuto presentarsi alle Camere col suo programma finanziario perfettamente intatto.

Confida che la Camera sarà unanime nell'additare al Governo il rispetto alle libertà costituzionali.

SOLIMBERGO, parlando per fatto personale, si sente in dovere di esporre l'incidente di Udine, che fu cagione o pretesto della revoca del ministro Seismit-Doda.

Ricorda quindi e fa il commento delle parole da lui pronunciate in quella circostanza e con le quali alludeva al nostro confine orientale, all'assurdità sua ed alle necessità e convenienze di rettificarlo secondo ragione, non potendosi ora secondo natura. Deplora che, se mai, le parole dette a quel convegno, abbiano potuto avere così gravi conseguenze. A ciascuno, però, la responsabilità che gli spetta.

CRISPI, presidente del Consiglio, (segni di attenzione) avrebbe preferito che l'interpellanza non si facesse, ma poichè si è fatta, serberà nella risposta la più scrupolosa misura.

Non approva le teoriche costituzionali che si sono esposte. Egli riconosce la responsabilità sua negli atti che hanno dato argomento alla interpellanza.

In tre modi decadono i ministri dalle loro funzioni: per revoca fatta dal Re, per ritiro volontario, per voto della Camera, e nel primo caso la Camera può intervenire e riprovare. Vi hanno situazioni nelle quali la revoca è inevitabile, ed una di queste situazioni si verifica quando sorge qualche dissidio intorno alle linee essenziali della politica del Gabinetto; ora fu appunto uno di codesti dissidi che rese necessaria la revoca del ministro Doda.

Per altro dissidio fra due ministri, che fu dolente di non poter comporre, avvenne la dimissione del ministro Giolitti sostituito dall'onorevole Grimaldi; e cita i precedenti e italiani e stranieri per dimostrare la correttezza costituzionale delle due crisi.

In ogni modo dichiara che senza cercare asilo dietro l'articolo 65 dello Statuto, accetta intera la responsabilità di questi atti, e attende il giudizio della Camera.

SEISMIT DODA (segni di attenzione) parla per fatto personale, dichiarando che avrebbe desiderato fosse evitata questa discussione e che vi prende parte solamente per chiarire come le cose si passarono.

Nega che sia avvenuto un dissenso fra lui ed il presidente del Consiglio, e afferma che la sola ragione dalla sua uscita dal Gabinetto, fu l'avere assistito in silenzio al banchetto di Udine, banchetto da cui la politica doveva essere bandita, e a cui dichiarò esplicitamente di assistere come deputato e non come ministro.

Dice che aveva diritto di congedarsi dai suoi colleghi del Gabinetto, e si lagna del modo con cui il presidente del Consiglio lo costrinse ad uscire dal suo Ministero. Ripete al presidente del Consiglio la preghiera di dire a quale dissenso abbia alluso.

IMBRIANI crede accertato dalla discussione che la politica interna del paese è subordinata a quella estera, e non crede appropriati al caso i precedenti ricordati dal presidente del Consiglio. Dopo le parole dell'onorevole Doda, non sente più il bisogno di presentare una mozione; il presidente del Consiglio è condannato. (Commenti e interruzioni).

CRISPI, presidente del Consiglio. (Segni di attenzione). risponde al deputato Doda che aveva creduto necessario di usare il maggiore riserbo intorno alle ragioni del dissenso sorto fra loro; crede ora opportuno ricordare alcuni episodi del banchetto di Udine, e legge un discorso dal signor Feder pronunciato, presente il ministro Doda, al banchetto medesimo.

Egli allora telegrafò al collega dolendosi dei discorsi che si erano fatti ad Udine e del contegno da lui tenuto, e dicendogli che, come capo del Governo, egli non poteva permettere che si dubitasse della lealtà del Ministero italiano. (Approvazioni).

L'onorevole Seismit-Doda rispose appellandosi al giudizio del Consiglio dei ministri.

In questa condizione non poteva rimanere il Gabinetto senza autorizzare all'estero il sospetto che esso non fosse d'accordo nella politica generale (Approvazioni).

SEISMIT-DODA, per fatto personale, dice di non volere entrare nel merito della questione irredentista, e nella speranza che un giorno si possa avere soddisfazione delle umiliazioni patite dall'Italia sotto il governo dell'onorevole Crispi (Approvazioni all'estrema sinistra, vive proteste da altre parti della Camera, vivaci interruzioni del deputato Muratori, richiami del presidente). Rettifica alcune affermazioni del presidente del Consiglio.

IMBRIANI, per fatto personale, si meraviglia che sia divenuto un reato l'avere nella propria vita una nobile pagina di storia italiana.

PRESIDENTE legge questa interpellanza del deputato Muratori:

« Il sottoscritto domanda d'interpellare il presidente del Consiglio sulla costituzionalità del decreto di dimissione dell'ex-ministro Doda. »

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che dopo quello che fu detto in questa occasione, egli non può restare un minuto di più al suo posto, se la Camera non si pronunzii sulla sua condotta. (Vive approvazioni).

Egli non può dire all'onorevole Muratori che quello che disse all'altro interpellante.

Quello però che gli preme, è di avere un voto immediato della Camera. (Vive approvazioni).

BONGHI non può lodare coloro che hanno presentato l'interpellanza, sottraendone poi il giudizio alla Camera, perchè vuole che ciascuno assuma la responsabilità dei suoi atti e delle sue parole. (Applausi). Riconosce necessario un voto della Camera. Il modo migliore è di presentare una mozione e di incominciarne la discussione oggi o domani.

PRESIDENTE dice che l'on. Muratori ed altri deputati hanno presentato questa mozione:

« La Camera, udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio, ne approva l'operato, e passa all'ordine del giorno.

« Muratori, Chiara, Galli Roberto, Ungaro, Riolo, Reale, Amato-Pojero, Francesco Falsone, Raffaello Giovagnoli, Leali. »

CUCCIA aveva presentato una mozione ma non insiste associandosi a quella dell'on. Muratori.

SONNINO dice che il regolamento dà il modo di discutere subito la mozione Muratori; e propone che questa discussione abbia luogo immediatamente.

PRESIDENTE dispone che si proceda alla chiama per la votazione a scrutinio segreto sulla proposta Sonnino.

PULLÈ, segretario fa la chiama.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione ed invita i segretarii a numerare i voti.

(I segretari Quartieri e Adamoli numerano i voti).

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione:

Votanti 315
Maggioranza di tre quarti 237
Favorevoli 243
Contrari 72

Avendo i voti favorevoli alla proposta Sonnino oltrepassato la maggioranza dei tre quarti, si passerà subito alla discussione della mozione Muratori e Cuccia. (Commenti).

DE CRISTOFARO giura.

MURATORI ha presentato la sua mozione, solo allo scopo che la Camera si pronunzi chiaramente sulla questione. La prega quindi di votarla.

CUCCIA ritiene che piuttosto che in base ad una questione costituzionale si debba considerare l'atto del Ministero in base al sentimento elevato cui ispiravasi. (Commenti).

BONGHI non ritiene completamente esatte le opinioni espresse dal presidente del Consiglio, nè che i suoi atti debbano in tutto approvarsi. (Interruzioni in vario senso).

In Italia non si ha un Governo costituzionale, ma parlamentare. Le mozioni presentate sono errate anche, perchè uniscono in sè concetti diversi, il caso dell'onorevole Doda e quello dell'onorevole Giolitti.

Le dimissioni dell'onorevole Giolitti sono state originalmente annunziate dal ministro senza darne ragione.

E risulta, in tutto l'insieme, rispetto ad esse, grave irregolarità, nell'imminenza dell'apertura della Camera.

Per quanto riguarda l'onorevole Seismit Doda conviene ammettere essersi egli trovato in difficilissime condizioni; e il presidente del Consiglio era nella necessità di fare qualche atto valevole a togliere al Gabinetto ogni responsabilità nella cosa; ma ritiene che avrebbe potuto aspettare le spontanee dimissioni del ministro.

Ora crede che con questo il presidente del Consiglio si metta nella via di introdurre appunto quello che ha chiamato Governo costituzionale, ma non parlamentare. Crede quindi che la mozione dovrebbe essere differita.

MUSSI consente in questo con l'onorevole Bonghi.

Si tratta, come l'ha posta l'onorevole Muratori, di una grave questione costituzionale che va ponderata e risoluta con calma.

A sostenere appunto i buoni principii costituzionali, egli coi deputati di parte sua, opina che la continuazione di questa discussione sia rimessa a domani. (Commenti — Rumori).

Ne fa formale proposta.

MARTINI F. pone la questione pregiudiziale avendo la Camera deliberato di discutere subito.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta Mussi.

(È respinta).

FERRARI LUIGI, a nome dei deputati dell'Estrema Sinistra, per non assumere a cuor leggero (Rumori — Interruzioni) di risolvere una grave questione, e con un colpo di maggioranza... (Rumori).

PRESIDENTE lo invita a rispettare il voto della Camera.

FERRARI LUIGI ...dichiara che egli ed i suoi colleghi non prenderanno parte al voto e si allontaneranno dalla Camera. (Rumori — Commenti — I deputati dell'Estrema Sinistra escono dall'Aula).

SEISMIT-DODA dichiara astenersi dal voto.

FORTIS non crede abbastanza determinata la mozione proposta dall'onorevole Muratori.

Sembra che si ponga la questione costituzionale; mentre egli ritiene che la questione di costituzionalità non esiste, nel fatto di cui si discute.

Se fosse veramente questione di costituzionalità non potrebbe ammettere che fosse risolta così subitamente.

Essa avrebbe chiesto profondo studio e maturità di consiglio.

Egli crede che il capo del Governo, responsabile dell'indirizzo politico, ha il diritto di eliminare chi crede dal gabinetto; qui è questione di forma, ma su questo non intende pronunziarsi, e si asterrà dal voto. (Commenti).

CRISPI, presidente del Consiglio, nota che la questione fu posta dall'onor. Imbriani come questione di costituzionalità; e questa è stata risolta dall'onor. Fortis con le sue ultime parole riconoscendo il diritto del capo del Governo.

Se il capo del Governo abbia agito costituzionalmente o no, lo deciderà la Camera col suo voto.

FORTIS si trova confermato dalle stesse parole del presidente del Consiglio nella sua determinazione di astenersi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. E' stata chiesta la votazione nominale, dagli onorevoli Ungaro, Toscanelli, Baroni, Chiara, Giovagnoli, Cadolini, Riolo, Galli, Episcopo, Luzzi, Marinuzzi, Muratori, Grassi, Leali e Capo.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

Risposero *sì*:

Adami — Adamoli — Amadei — Amato Pojero — Anzani — Arbib — Arcoleo — Arnaboldi — Arrivabene — Auriti.

Baccelli — Badini — Balestreri — Barazzuoli — Baroni — Basini — Bertollo — Bartolotti — Bettolo — Bianchi — Bonacci — Bonacossa — Bonardi — Bordonali — Borgatta — Borromeo — Borsarelli — Boselli — Brin — Brunialti — Bufardeci — Buttini.

Cadolini — Caetani — Cagnola — Calpini — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Capilongo — Capilupi — Capo — Capoduro Cappelli — Carcano — Carmine — Casana — Casati — Castoldi — — Cavalieri — Cavalli — Cavallini — Cerruti — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chigi — Chinaglia — Clementini — Cocco-Ortu — Cocozza — Coffari — Comin — Compans — Coppino — Corvetto — Costantini — Cremonesi — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Cuccia — Curcio.

D'Adda — Damiani — Daneo — D'Ayala-Valva — De Bernardis — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro — De Giorgio — Del Balzo — Delvecchio — De Murtas — De Puppi — De Riseis Luigi — De Riseis Giuseppe — De Seta — De Simone — Di Balme — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Di Collobiano — Dini — Di Rudinì — Di San Donato — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio — Donati.

Ellena — Episcopo — Ercole.

Fabrizi — Fagiuoli — Falsone — Faranda — Figlia — Fili Astolfone — Flaùti — Florena — Fornari — Fortunato — Franzi — Frascara — Frola.

Gagliardo — Gallavresi — Galli Roberto — Gallo Niccolò — Garelli — Giolitti — Giordano Apostoli — Giorgi — Giovagnoli — Giovanelli — Gorio — Grassi Paolo — Grassi Pasini — Grimaldi — Guglielmi.

Lacava — Lanzara — Laj — Leali — Levi — Lorenzini — Luchini — Lucifero — Lugli — Luporini — Luzi — Luzzatti.

Maluta — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marchiori — Marinuzzi — Mariotti Filippo — Martelli — Martini Ferdinando — Martini Giovanni Battista — Massabò — Maurogordato — Maury — Mazza — Mazziotti — Mazzoni — Mei — Menotti — Merello — Merzario — Mestica — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Miniscalchi — Minolfi — Modestino — Molmenti — Montagna — Morelli — Morin — Muratori.

Narducci — Niccolini — Nicolosi — Nocito.

Oddone Giovanni — Oddone Luigi.

Pace — Palberti — Paolucci — Papa — Papadopoli — Passerini — Patrizi — Pellerano — Perrone di San Martino — Peyron — Picardi — Piccaroli — Pignatelli Alfonso — Pinchia — Poggi — Poli — Pompili — Ponti — Puccini — Pugliese — Pullè.

Quartieri — Quattrocchi — Quintieri.

Racchia — Reale — Rinaldi — Riola — Riolo — Rizzo — Rocco — Rolandi — Romanin-Jacur — Romano — Roncalli — Rosano — Rospigliosi — Rossi Gerolamo — Roux — Rubini.

Sacchetti — Sacconi — Sagarriga-Visconti — Salandra — Sampieri — Sanfilippo — Sani Giacomo — Saporito — Sciacca Della Scala —

Sella — Serra — Siacci — Silvestri — Sineo — Sola — Solinas Apostoli — Sonnino — Speroni — Spirito — Squitti — Suardi — Summonte.

Tacconi — Tasca Vittore — Tasca-Lanza — Tenani — Tiepolo — Tittoni — Toaldi — Tomassi — Tommasi Crudeli — Tondi — Torelli — Torraca — Tortarolo — Toscanelli — Treves — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Ungaro.

Vaccai — Vacchelli — Valli Eugenio — Vendramini — Vetroni — Villa.

Zanardelli — Zappi.

Risposero *no*:

Ambrosoli — Bonghi.
Ferraris Maggiorino.
Lovito — Lucca.
Prinetti.
Stanga — Stelluti-Scala.
Zanolini — Zeppa.

Astenuti:

Afan de Rivera.
Colonna-Sciarra — Costa Alessandro.
D'Arco — Di Belgioioso.
Engel.
Facheris — Faldella — Fortis.
Marinelli.
Panizza Giacomo.
Ricci.
Seismit-Doda — Solimbergo.
Valle Angelo — Vischi.

Sono in congedo:

De Pazzi.
Luciani.
Ridolfi.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione:

Votanti. 297
Hanno risposto *sì* 272
Hanno risposto *no* 10
Si sono astenuti 16

(La Camera approva la mozione dell'onorevole Muratori — Commenti).

Comunicazione di interrogazione.

PRESIDENTE comunica la seguente interrogazione:

« Il sottoscritto desidera di interpellare il ministro dell'interno sulle gravi condizioni della sicurezza pubblica nella città di Milano nel corrente bimestre, sulle cause determinanti i deplorevoli, frequenti ed impuniti delitti, e sulle misure che il Governo intende di prendere, se non per prevenire sempre, almeno per rendere meno atroci e frequenti i misfatti che offendono la personale sicurezza dei cittadini, con grave danno morale e materiale della fama e del benessere della città

« Mussi »

CRISPI, presidente del Consiglio, si riserva di dichiarare se e quando risponderà.

All'onorevole Santini risponderà dopo la discussione della mozione Pantano.

PRESIDENTE comunica una interrogazione del deputato Toaldi relativa alla presentazione di un disegno di legge per le pensioni ai medici comunali.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponde che è allo studio.

PRESIDENTE comunica la seguente interrogazione dell'onorevole Bonghi:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione, se sia vero, che alcuni professori non ricevono stipendio da più mesi, e se il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione rigettò il regolamento, per la unione della scuola tecnica col Ginnasio inferiore.

« Bonghi ».

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde che non è vero nè l'uno nè l'altro fatto, sul quale l'onorevole Bonghi ha mosso interrogazione.

La seduta è levata alle 6.45.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 19 — *Senato* — Si chiude la discussione generale del bilancio, approvando poscia i bilanci delle finanze e degli affari esteri

Il ministro degli Affari Esteri, Ribot, rispondendo ad interrogazioni relative alla vertenza anglo-francese circa la questione della pesca di Terranova, dichiara che il governo non accetterà un'indennità pecuniaria, che aspetta nuove proposte dall'Inghilterra e che difenderà con prudenza e fermezza gli interessi dei suoi nazionali.

Rispondendo ad un'altra interrogazione, Ribot assicura che il governo appoggierà tutti gli stabilimenti francesi in Oriente.

LONDRA, 19 — La *Pall Mall Gazette* dice che il Portogallo è disposto a concedere ad una Compagnia con un capitale di 25,000,000 di franchi l'amministrazione delle provincie di Manica, Sofala e Quilimane.

Una parte del capitale sarebbe fornita da capitalisti tedeschi.

LONDRA, 19 — Il *Times* ha da Vienna che i lavori della ferrovia Mitrovitza-Scutari d'Albania comincieranno in primavera, e che un sindacato tedesco negozia in proposito colla Porta.

LIVORNO, 19 — Bollettino della salute del generale Cialdini:

« La notte è stata piuttosto tranquilla. E' diminuito il movimento febbrile. »

TUNISI, 19. — Fu inaugurato solennemente l'Ospedale coloniale italiano.

BUDAPEST, 19 — Camera dei Signori. — Si approvano il progetto di legge relativo al contingente di leva ed il trattato con l'Italia per per la protezione dei diritti di autore.

PARIGI, 19. — La Commissione incaricata dal ministro della giustizia di studiare le modificazioni da introdursi nell'applicazione del casellario giudiziario, decise che certi delitti, pei quali è comminata soltanto la pena di alcuni mesi di carcere, non saranno inscritti nel casellario stesso.

Gli stranieri residenti in Francia non parteciperanno al beneficio di questa disposizione che se lo stesso beneficio sarà accordato ai nazionali francesi residenti all'estero.

PARIGI, 19. — La Commissione doganale della Camera dei deputati ha fissato il dazio sui vini a 70 centesimi per grado alcoolico nella tariffa *minimum* e ad 1 franco nella tariffa *maximum*.

Inoltre fissò il dazio sulle mele e sulle pere secche a 6 franchi nella tariffa *minimum* e a 9 franchi nella tariffa *maximum*.

PARIGI, 19. — Il presidente Carnot ricevette col cerimoniale di rito l'inviato olandese, vice-ammiraglio Binkes, incaricato di notificargli ufficialmente l'avvenimento al trono della regina Guglielmina, sotto la reggenza della regina Emma.

BERLINO, 19. — Il *Reichsanzeiger* confuta l'accusa che il Governo intralci l'azione militare nell'Africa orientale, e segnatamente la marcia di Emin pascià; dice che Emin pascià e Stokes dovevano operare insieme, ma che la loro cooperazione non procedette con soddisfazione del maggiore Wissmann; Emin pascià, impedendo i movimenti di Stokes e non obbedendo a nessun ordine, fu richiamato dal maggiore Wissmann.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 19 decembre 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	95,85 95,87 1[2		— —	
RENDITA 5 0[0 2.a »	—	—	—		— —			95 75	p. contanti
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2.a	»	—	—		— —			59 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			98 10	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			94 50	
» Rothschild	1 dicem. 90	—	—		— —			99 —	Ex coup. L. 2,17
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 ottobr. 90	500	500		— —			450 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			479 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			496 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			698 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			558 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1720 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1045 —	
» » Generale	»	500	250		— —	436		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			600 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			47 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 ottobr. 90	500	500		— —			470 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			464 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			550 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			110 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —			778 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —	830 831		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			265 —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	445 445,50		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali.	»	250	250		— —	257 57 1[2 60 1[2 62		— »	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			267 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	144		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			23 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			378 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			375 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			235 — 1	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			55 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			81 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			230 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			292 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			465 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			192 —	
» » Acqua Marcia	1 ottobr. 90	500	500		— —			478 —	
» » SS. FF. Meridionali	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » II »	1 luglio 90	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
18 decembre 1890.

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 95 562
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 93 393
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 59 063
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale » 57 757

V. TROCCHI Presidente.

1) Ex coup. £. 5.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 67 1[2
	Parigi	Cheques	»	»	101 47 1[2
5	Londra	90 giorni	»	»	25 28
		Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Decembre
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1890

Rendita 5 0[0	94 90	Az. Banco di Roma	630 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0[0	58 —	» Banca Tiberina	42 —	» » Navig. Gen. Italiana	375 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —	» » Ind. e Com.	470 —	» » Metallurgic. Italiana	290 —
Prest. Rothschild 5 0[0	100 —	» » » Certif.	460 —	» » della Piccola Borsa	235 —
Obb. città di Roma 4 0[0	440 —	» Soc. Cred. Mobil.	540 —	» » Fondiar. Incendi	85 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	460 —	» » » Merid.	150 —	» » Fond. Vita	230 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —	» » Gas stampigl.	810 —	» » Caoutchouc	90 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	496 —	» » Acqua Marcia st.	800 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	477 —
Az. Fer. Meridionali	690 —	» » Condot. d'ac.	271 —	» » » 4 0[0	196 —
» » Mediterranee	556 —	» » Gen. Illumin.	260 —	» » Ferroviarie	292 —
» » » certif.	546 —	» » Immobiliare	430 —	» Fe. Napoli-Ottaiano	245 —
» Banca Nazionale	1625 —	» » Molini e Magaz. Gen.	253 —		
» » Romana	1040 —	» » Tramway Om.	140 —		
» » Generale	438 —	» » Fond. Italiana	23 —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUNINO RAFFAELE, *Gerente*. — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.